

PROT, 253

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEI CORSI DI
FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI
SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ**

TRA

l'Università degli Studi Roma Tre, di seguito denominata "Università", con sede legale in Roma (RM), via Ostiense, 159, P.IVA 04400441004, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, prof. Mario Panizza, nato a Avezzano il 12 settembre 1950, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università,

E

.Istituto istruzione Superiore CARLO URBANI seguito denominato "Scuola", con sede in Ostia Lido 00121 - ROMA, via dell'Idroscalo 88, C.F. 97196850586, rappresentato dalla sua Dirigente, prof.ssa Elisabetta Giustini, nata a ROMA. (RM), il 11/07/1954 in qualità di responsabile legale dell'Istituzione.

PREMESSO CHE

- il D.M. 249/2010 stabilisce che la "specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università";
- il D.M. 30 settembre 2011 recante i "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ..." prevede un periodo di tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche diversificato per ordine e scuola;
- il MIUR con D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 ha definito le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio;
- il D.M. 249/2010 stabilisce che "nel caso in cui i soggetti [...] svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività";
- per poter svolgere il ruolo di tutor dei tirocinanti, i docenti debbono possedere una serie di requisiti indicati nel succitato D.M. 30 settembre 2011

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Università e la Scuola convengono di collaborare per lo svolgimento delle attività di tirocinio. I rapporti con la Scuola saranno curati in particolare dal CAFIS, Centro di servizio di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli Insegnanti della Scuola secondaria.

Articolo 2

La Scuola è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti del *Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità* per lo svolgimento del tirocinio. Il tirocinio si suddivide in Tirocinio diretto e Tirocinio indiretto;

- il Tirocinio diretto (150 ore), da espletarsi in non meno di 5 mesi, si svolge presso le istituzioni scolastiche ed è seguito dal *tutor dei tirocinanti* proposto dalla Scuola e individuato tra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio secondo le priorità del successivo articolo 3.
- il Tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte del tutor dei tirocinanti

- rielaborazione dell'esperienza professionale;
- rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale

pari a 25 ore, nonché un'attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC), pari a 75 ore.

Articolo 3

A. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e monitorata da un tutor dei tirocinanti scelto dalla Scuola d'intesa con il Cafis tra i docenti nominati a tempo indeterminato, secondo le seguenti priorità:

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo)

B. Per ciascun tirocinante il Direttore del Corso predispone un progetto di tirocinio contenente:

- Nome del tirocinante
- Nome del tutor dei tirocinanti, nominato dal Dirigente scolastico
- Obiettivi e modalità di svolgimento, con l'indicazione dei tempi di presenza presso la Scuola

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività di cui alla lettera B del precedente articolo 3;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 5

L'Università si impegna a corrispondere alla Scuola il contributo di € 300,00 per ogni tirocinante accolto a svolgere il tirocinio secondo il progetto concordato (D.M. 93 del 30 novembre 2012). Al contributo da trasferire alla Scuola, calcolato in base al numero dei tirocinanti, sarà aggiunto un ulteriore contributo di € 100,00 per le spese generali sostenute dall'istituzione scolastica. Tale importo potrà essere erogato in seguito alla ricezione di una nota di addebito in formato elettronico tramite posta certificata all'indirizzo cafis.tirocinio@ateneo.uniroma3.it secondo la legge 244/2007 modificata dal D. Lgs 201/2011; fac simile in Allegato 1. Affinché si possa procedere con la liquidazione è necessario che nella nota di addebito venga indicato il codice IBAN del conto corrente della Tesoreria Unica per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136; si precisa inoltre che il suddetto importo verrà decurtato di € 2,00 per la marca da bollo.

Articolo 6

Le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti sono attivate dall'Università. In caso di infortunio, il tirocinante dovrà far pervenire all'ateneo, entro 5 giorni dalla data dell'infortunio, l'Allegato 2 (che è parte integrante della presente convenzione e che costituisce esso stesso denuncia), completo in tutte le sue parti e corredato dalle relative certificazioni e da eventuale ulteriore documentazione.

Articolo 7

La presente convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione ed è automaticamente rinnovata, di anno in anno, salvo espresso recesso di una delle due parti da far pervenire all'altra parte entro il mese di settembre di ciascun anno.

Roma, 22/01/2015

Il Rettore
dell'Università degli Studi Roma Tre
prof. Mario Panizza

Il Dirigente Scolastico
dell'i.i.s. Carlo Urbani
prof.ssa Elisabetta Giustini

